

## Norme & Tributi

# Imprese, rischio 231 escluso se in regola con i protocolli

### RESPONSABILITÀ

Le prime indicazioni di Confindustria sull'impatto per le aziende

Centrale il ruolo di monitoraggio dell'Organismo di vigilanza

Giovanni Negri

Devono essere esclusi profili di responsabilità, anche in chiave 231, per l'impresa che ha adottato e costantemente aggiornato le misure anticontagio prescritte dalle Autorità pubbliche. Lo puntualizza Confindustria, corroborando queste conclusioni con riferimenti di varia natura (risposte del ministero del Lavoro, circolari Inail, modifiche normative in atto), nel position paper dell'Area affari legislativi che fornisce le prime indicazioni operative sulla responsabilità amministrativa delle società ai tempi del Covid-19.

Il testo propone una ricognizione

dei rischi indiretti e diretti da ascrivere all'epidemia in corso. Tra i primi, quelli dovuti alle particolari modalità organizzative e di lavoro alle quali hanno dovuto fare ricorso le imprese, che potrebbero avere aumentato il pericolo su alcuni reati. Tra questi:

- ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: le difficoltà in termini di disponibilità di risorse finanziarie, che può essere stata acuita dall'emergenza sanitaria, può aver determinato una maggior esposizione al rischio di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione e riciclaggio;
- reati di criminalità organizzata: l'emergenza può aver determinato difficoltà finanziarie e questo può astrattamente esporre le imprese a un maggior rischio di infiltrazioni criminali, ad esempio per il reperimento di finanziamenti o per il ricorso a subappalti a basso costo.

Per questa categoria di rischi l'aggiornamento del Modello 231 non può essere ritenuto conseguenza automatica dell'emergenza. Infatti, i rischi a titolo indiretto sono riconducibili a fattispecie di reato già incluse nella disciplina 231 prima dell'emergenza e «connotate dal carat-

tere della tendenziale trasversalità alle diverse categorie di imprese, sotto il profilo sia dimensionale, sia merceologico».

Ma i rischi sono anche diretti e più strettamente collegati al contagio. Rischi che coinvolgono tutte le categorie d'impresa e tutta la collettività, ma che mutati nel contesto della responsabilità amministrativa delle imprese non conducono, nella valutazione di Confindustria, a un approccio diverso nella sostanza rispetto a quello dei rischi indiretti. Infatti, si sostiene, anche prima dell'emergenza, i reati in materia di salute e sicurezza erano previsti come fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il riferimento è, in particolare, ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.

Al netto di situazioni specifiche, in ogni caso, l'esposizione dei lavoratori al rischio da contagio nei luoghi di lavoro ha la conseguenza comunque per l'imprenditore di dovere predisporre tutto il panel di misure che tutelino i dipendenti sulla base dell'ar-

ticolo 2087 del Codice civile. Datori di lavoro che però non possono, per ovvie ragioni, essere in possesso delle conoscenze tecniche adeguate per valutare il rischio. Centrale così il ruolo delle Autorità pubbliche e dei relativi protocolli. Così, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro appare limitato «alla sola attuazione scrupolosa delle misure che le Autorità, anche in raccordo coi rappresentanti delle imprese, hanno adottato e continueranno ad adottare, nonché alla vigilanza volta ad assicurare che i lavoratori si adeguino a tali misure».

Per l'organismo di vigilanza diventa determinante allora il controllo costante e puntuale sulle misure attuate dal datore di lavoro per assicurare il rispetto delle prescrizioni dei protocolli. Controllo che passa anche attraverso il rafforzamento dei flussi di informazioni dal datore di lavoro, ma più in particolare dalle funzioni aziendali coinvolte (risorse umane, legali, medico competente) sul monitoraggio del quadro normativo e sul costante aggiornamento delle misure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Domanda per l'esonero contributivo in agricoltura

### AGEVOLAZIONI

Destinato a coltivatori diretti e imprenditori professionali under 40

Roberto Caponi

Gli agricoltori di età inferiore a 40 anni, che nel 2020 si iscrivono per la prima volta nella gestione dei lavoratori autonomi agricoli Imps, in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), possono iniziare a presentare, in via telematica, la domanda per accedere allo sgravio contributivo previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 503, della legge 160/2019).

Lo ha comunicato l'Istituto di previdenza con circolare 72/2020, contenente le indicazioni normative e le istruzioni operative per il godimento dell'incentivo, che consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi pensionistici (Ivs) per 24 mesi. L'agevolazione spetta dunque per due anni, a differenza dell'analoga misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio di durata quinquennale (totale per i primi tre anni e parziale per gli altri due).

L'esonero riguarda esclusivamente i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti, perché gli Iap non sono soggetti all'assicurazione Inail).

L'esonero dei contributi non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio non è cumulabile, per espresca previsione di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento» ed è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di Stato (regime "de minimis"), che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, nell'ambito del cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli, entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall'inizio dell'attività saranno respinte.

In sostanza, poiché il termine per presentare la domanda di iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi agricoli è di 90 giorni, Inps considera quale termine ultimo per la richiesta dello sgravio 210 giorni dall'inizio dell'attività (90+120 giorni). In tal modo l'istituto previdenziale introduce in via amministrativa (in maniera giuridicamente discutibile) un termine che considera perentorio (le domande di ammissione allo sgravio presentate oltre 210 giorni dall'inizio dell'attività vengono infatti respinte), mentre la legge che ha istituito il beneficio (e riconosciuto il relativo diritto) ha previsto che lo stesso possa essere goduto «a domanda» ma senza la previsione di un termine.

Sotto il profilo interpretativo – sebbene la circolare non lo dica espressamente – dovrebbero rimanere validi i chiarimenti già forniti dall'Inps con le circolari 164/2017 e 36/2018 in occasione dell'analoga misura introdotta dalle precedenti leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (le formulazioni praticamente coincidono), riguardo al requisito di «nuova iscrizione» e di nuove «forme di imprenditoria in agricoltura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Statuto delle Srl, nullo il contratto senza l'ok dei soci

### TRIBUNALE DI ROMA

L'amministratore che lo stipula violerebbe una norma imperativa

Angelo Busani

È nullo il contratto stipulato dall'amministratore di una Srl quando comporta una «sostanziale modificazione dello statuto sociale» e non ha ottenuto il previo placet dei soci. Lo decide il Tribunale di Roma con la sentenza numero 1722 del 27 gennaio 2020, diffusa solo di recente, reiterando identiche decisioni che il Tribunale medesimo aveva adottato il 28 aprile 2011 e il 3 agosto 2018 (in precedenza solo una sentenza del Tribunale di Piacenza del 14 marzo 2016 che ha deciso per l'annullabilità e non per la nullità). La decisione (riguardante un contratto con il quale una società veniva privata dell'intero patrimonio) si fonda sul fatto che l'articolo 2479, comma 2, numero 5), del Codice civile, attribuisce inderogabilmente ai soci l'assunzione della «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale» o «una rilevante modificazione dei diritti dei soci».

Né potrebbe opporsi, secondo il Tribunale, che, ai sensi dell'articolo 2475-bis del Codice civile, gli amministratori «hanno la rappresentanza generale della società» e che «le limitazioni ai poteri degli amministratori» (anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società», in quanto la riserva di competenza dei soci su queste

decisioni risulta direttamente dalla legge e non si presta a trovare regolamentazione nell'articolo 2475-bis del Codice civile, dal quale invece pacificamente si desume che non sono tacciabili di invalidità: • l'atto episodicamente compiuto dall'amministratore al di fuori del perimetro dell'oggetto sociale (nel caso in esame si ha invece una modifica permanente dell'oggetto sociale);

• l'atto compiuto dall'amministratore in eccesso rispetto ai suoi poteri meno che non si dimostri (ma è notoriamente una probatio diabolica) l'intenzionale agire del terzo ai danni della società.

La decisione del Tribunale di Roma suscita perplessità in quanto rende rilevanti, all'esterno della società, questioni che la Riforma del 2003 ha chiaramente inteso confinare all'interno della compagine sociale, proprio perché le patologie interne non si riverberino all'esterno, minando la serenità delle contrattazioni: in modo, cioè, che l'operato dell'amministratore non riporti sui contratti che il medesimo stipula ma abbia conseguenze solo a livello di responsabilità dell'amministratore verso la società amministrata (nonché i suoi soci e i suoi creditori) e a livello di giusta causa di revoca dell'amministratore dal suo incarico. Anche perché non è facile, per i terzi estranei alla società, giudicare se il contratto stipulato dall'amministratore comporti «una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale» o «una rilevante modificazione dei diritti dei soci»: ad esempio, nel caso esaminato dalla sentenza 1722/2020, si trattava di un'alienazione immobiliare concernente l'intero patrimonio della società e, dando credito alla sentenza, vorrebbe dire che il terzo contraente dovrebbe farsi carico di svolgere indagini sulla consistenza patrimoniale della società con la quale contrae, il che appare un onere francamente eccessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Intercettazioni, l'ok all'ascolto salva la misura cautelare

### CASSAZIONE

Diritto di difesa rispettato anche se la consegna delle copie arriva dopo

Patrizia Maciocchi

Non c'è violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio della copia delle intercettazioni telefoniche, se il pm ha autorizzato, l'ascolto nella sala della procura. Possibilità della quale l'indagato non aveva usufruito.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17493, accoglie il ricorso del pubblico ministero contro la decisione di annullare l'ordinanza, con la quale il gip aveva disposto gli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato per traffico di stupefacenti.

Una misura nulla, secondo il Tribunale del riesame, perché la difesa non aveva avuto copia delle intercettazioni telefoniche, alla base dei gravi indizi di colpevolezza. Registrazioni dunque inutilizzabili.

Non è d'accordo il procuratore ricorrente. Il pm, pur non consegnando le copie, aveva autorizzato l'ascolto delle registrazioni nell'Ufficio della procura, dedicato proprio a questo. Un via libera che era stato ignorato. Inoltre era arrivato, anche se circa dieci giorni dopo l'applicazione della misura cautelare, anche l'ok al rilascio integrale delle copie. Il pm fa presente che la norma che ha previsto espressamente il rilascio delle copie (Dl 53/19) non è ancora in vigore.

Dopo vari slittamenti, l'operatività della norma è, infatti,

ora prevista per settembre 2020. Tuttavia la pubblica accusa ricorda che il diritto alla copia era stato già affermato dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione. La Consulta ha lasciato però aperta la questione sui modi per accedere alle registrazioni.

Tema affrontato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza 20300/2010), che hanno affermato la nullità, di ordine generale a regime intermedio, dell'ordinanza di custodia cautelare in caso di mancato accesso del difensore - prima del loro deposito - alla registrazione delle conversazioni, trascritte, per sommi capi, nei brogliacci dalla polizia giudiziaria.

Nel caso esaminato però, una via d'accesso, non sfruttata, c'era stata. L'indagato aveva il diritto di ascoltare le registrazioni per confrontarle con il contenuto dei brogliacci. La Cassazione è d'accordo con il pm. Ha sbagliato il tribunale ad annullare l'ordinanza senza valutare le "aperture" della procura, prima all'ascolto poi al rilascio integrale delle copie. E anche a sottovalutare il comportamento tenuto dal legale dell'indagato, che non aveva utilizzato né l'opportunità dell'ascolto né il diritto al rilascio di tutte le copie, non avendo prodotto l'autorizzazione al Tribunale del riesame per le valutazioni di merito.

La Suprema corte ricorda che la difesa deve dimostrare, nel caso chiedo la nullità, la tempestività della sua richiesta e il ritardo della procura.

I giudici di legittimità annullano, con rinvio, l'ordinanza impugnata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE**

## UNA FOTO CHE DIVENTÒ UN ROMANZO.

Nella Milano degli anni '60 una famiglia viene immortalata in Vespa da uno sconosciuto. Quello scatto, vent'anni dopo, diventa il punto di partenza per provare a riannodare i fili della loro storia, tra l'entusiasmo e la spensieratezza del boom economico e le ombre degli anni di piombo, nel difficile equilibrio tra due generazioni. Un romanzo storico, poetico e avvincente di **Giuseppe Lupu**.



\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 09/07/2020.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 9 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\*

1A  
EDICOLA

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

SHOPPING  
24h

In vendita su Shopping24 offerte.ilssole24ore.com/annoincanto

© RIPRODUZIONE RISERVATA